

Direzione Regionale: VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G13756 del 11/10/2017

Proposta n. 17525 del 06/10/2017

Oggetto:

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto di "Realizzazione di una discarica controllata per rifiuti non pericolosi", Comune di Aprilia (LT), località La Ciocca Proponente: PAGURO srl Registro elenco progetti n. 26/2016

Proponente:

Estensore

OLIVIERI FERNANDO

Responsabile del procedimento

OLIVIERI FERNANDO

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

AD INTERIM V. CONSOLI

Protocollo Invio

Firma di Concerto

OGGETTO: Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto di "Realizzazione di una discarica controllata per rifiuti non pericolosi", Comune di Aprilia (LT), località La Ciocca
Proponente: PAGURO srl
Registro elenco progetti n. 26/2016

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE

Vista la L.R. n. 6 del 18/02/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Visto il Regolamento Regionale del 30/09/2013, n.16 "Modifiche al Regolamento Regionale del 06/09/2012, n. 1 (Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni, con il quale si dispone che le funzioni amministrative esercitate dai Dipartimenti soppressi ai sensi dell'art.14, c.1 della L.R. 4/2013, sono attribuite, contestualmente al relativo contingente di personale e alle relative risorse, alle Direzioni Regionali e alle Agenzie in ragione delle rispettive competenze;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Visto il Regolamento Regionale 14 febbraio 2017, n. 4, concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 48 del 9 febbraio 2017, ed in particolare: 1) il comma 1, art. 7, che sostituisce il punto 13 dell'art. 20 del R.R. 1/2002 ed istituisce la Direzione regionale "Valutazioni Ambientali e Bonifiche"; 2) il comma 1, art. 11, che sostituisce nell'allegato B al R.R. 1/2002 la declaratoria delle funzioni della ex Direzione regionale "Governo del Ciclo dei Rifiuti" assegnandone le relative competenze alla Direzione "Valutazioni Ambientali e Bonifiche";

Visto l'atto di organizzazione n. G02252 del 24/02/2017 con il quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale;

Preso atto della D.G.R. n. 523 del 09/08/2017 con la quale è stato affidato l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali e Bonifiche al Dott. Vito Consoli, Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”;

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista l’istanza del 15/07/2016, acquisita con prot.n. 388756 del 22/07/2016, con la quale la Società proponente PAGURO srl, ha trasmesso all’Area Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di “Realizzazione di una discarica controllata per rifiuti non pericolosi”, Comune di Aprilia (LT), località La Ciocca, ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l’istruttoria tecnico-amministrativa redigendo l’apposito documento, che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che debba essere espressa pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale negativa per le seguenti motivazioni:

- la nuova proposta progettuale non risulta conforme con il vigente Piano Regionale dei Rifiuti in quanto l’individuazione di nuovi siti deve essere inclusa tra i nuovi interventi previsti all’interno del Piano Regionale, che dovrà essere preventivamente sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica;
- sussiste fattore di attenzione progettuale ed escludente, sempre nel Piano, per la presenza a distanza non idonea, circa 150 m, di edificio urbano coincidente con il quartiere denominato “La Gogna”, definita “zona B” di completamento di cui al D.M. 1444/1968, come individuata ed approvata dalla vigente Variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi con D.G.R. n. 622 del 17/01/2013;
- alcune particelle interessate dall’impianto in esame risultano incluse parzialmente all’interno del perimetro del “Centro abitato n.4”, come dalla “ridefinizione comunale del perimetro centro abitato ai sensi dell’art.41 della L.1150/42 ed dell’art.17 della L.765/67”;
- sussiste fattore escludente di cui al Piano regionale vigente per la presenza di una zona classificata come “Cp - Aree di riqualificazione per il reperimento dei servizi pubblici”, ovvero area destinata a standard urbanistici pubblici di cui all’art. 3 del D.M. 1444/68, ai fini del reperimento di “edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi” prossimi all’area d’intervento, in tal caso l’area in esame risulta a una distanza dalla zona a servizi di m 150;
- la nuova discarica prevista risulta estranea per destinazione d’uso, tipologia e dimensioni al contesto in cui si colloca e pregiudica i caratteri qualitativi dell’area, in conseguenza di una attività altamente compromissiva degli aspetti ambientali;
- nello Schema di Piano Provinciale dei Rifiuti di cui alla D.C.P n. 12 del 10/05/2016 il sito non risulta ricadere nelle aree idonee all’insediamento della tipologia di impianto proposta;
- allo stato attuale l’ipotesi realizzativa della discarica in progetto non risulta ammissibile in relazione alle fasi da porre in essere, ed attualmente mancanti, previste dalla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 (Accordo di programma, Analisi di rischio sito specifica, Piano di caratterizzazione del sito) per quanto concerne alla potenziale contaminazione dei luoghi interessati nell’ambito del procedimento relativo alle bonifiche dei siti inquinati;
- non conformità con la L.R. 38/1999 che all’art.54 vieta nelle zone agricole, tra l’altro, “ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 ...”;
- Il Comune di Aprilia ha espresso parere negativo alla realizzazione dell’intervento;
- l’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti ha espresso parere contrario evidenziando criticità in relazione ai fattori escludenti presenti sul sito, che lo stesso è sottoposto a procedura di bonifica, ex titolo V, D.Lgs.

I 52/2006 e che nella vigente pianificazione relativa ai rifiuti urbani da D.C.R. 14/2012 non viene individuato il sito in argomento;

- sono pervenute numerose osservazioni, di Associazioni e Comitati, nonché del confinante Comune di Ardea, che hanno evidenziato numerosi elementi di carattere ostativo alla realizzazione del progetto proposto;
- le osservazioni presentate dal proponente non hanno evidenziato elementi che consentono di superare i motivi ostativi comunicati;

Ritenuto di dover procedere all'espressione della pronuncia negativa di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area V.I.A.;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di esprimere pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale negativa sul progetto di "Realizzazione di una discarica controllata per rifiuti non pericolosi", in Comune di Aprilia (LT), località La Ciocca, proponente PAGURO srl;

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Aprilia, alla Provincia di Latina e all'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro incaricato, munito di specifica delega, presso l'Area V.I.A..

Il Direttore
Dott. Vito Consoli

La Società PAGURO srl ha presentato istanza di V.I.A. in data 15/07/2016 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

Come previsto dall'art. 23, comma 1, parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., nella medesima data del 15/07/2016, la proponente Società Paguro srl ha effettuato il deposito degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale presso l'Area Valutazione Impatto Ambientale, come risulta dall'avviso pubblicato a mezzo stampa, e presso la Provincia di Latina e il Comune di Aprilia.

Per quanto riguarda le misure di pubblicità:

- la Società proponente alla consegna degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, ha provveduto alle misure di pubblicità pubblicando sul quotidiano "La Repubblica" del 14/07/2016 l'annuncio di avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 26/2016 dell'elenco;

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento:

- nel termine di 60 giorni il progetto e lo studio non sono stati consultati dal pubblico, ai sensi dell'art. 24, comma 4, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nei termini di cui agli art. 24, comma 4 e art. 25, comma 3, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e successivamente a tali termini, sono pervenute osservazioni;

Esaminati gli elaborati trasmessi dalla Società proponente relativamente al progetto definitivo, e qui elencati a seguire:

- All. "Elenco della documentazione"
- Scheda A - Informazioni generali
- Scheda C - Dati e notizie sull'impianto da autorizzare
- Scheda D - Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali
- Scheda E - Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio
- All. "Scheda di sintesi - discariche"
- All. "Fascicolo dell'opera"
- All. "Piano di sicurezza e coordinamento"
- All. "A" - Diagramma di Gantt
- All. "B" - Analisi e valutazione dei rischi
- All. "C" - Stima dei costi della sicurezza
- All. "D" - Planimetria di cantiere
- Tav. A01 - Planimetrie di inquadramento - Allegati: A13 (CTR), A14 (Catastale), A15 (Stralcio PRG), A16 (Zonizzazione acustica)
- Tav. VIA01 - Planimetrie PTPR
- All. A10 - Certificato CCIAA
- All. A11 - Titolo di proprietà
- All. A24 - Relazione sui vincoli urbanistici, ambientali e territoriali
- All. A25 - Schema a blocchi
- Tav. C01 - Allegati C8 - C11 - Planimetria di individuazione dei punti di approvvigionamento, di emissione e di scarico



- All. C06 - Relazione tecnica generale
- All. C07 - Schema a blocchi
- All. C08 - Relazione geologica preliminare
- All. C09 - Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico
- All. C10 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- All. D01 - SIA - Studio di impatto ambientale
- All. D02 - Sintesi non tecnica
- Tav. E01 - Planimetria catastale e aerofotogrammetria
- Tav. E02 - Planimetria di Lay-Out e fasce di rispetto - Particolari sistemazioni
- Tav. E03 - Stato di fatto e stato di progetto - Planimetria e sezioni
- Tav. E04 - Stato di progetto bacino - Planimetria e sezioni
- Tav. E05 - Planimetria del bacino - Planimetria, sezioni e particolari
- Tav. E06 - Viabilità interna e rampa di accesso al bacino - Planimetria e sezione
- Tav. E07 - Impianto di drenaggio del percolato - Planimetria
- Tav. E08 - Impianto di drenaggio del percolato: particolari costruttivi
- Tav. E09 - Impianto di drenaggio del percolato: particolari pozzi di drenaggio
- Tav. E10 - Impianto di drenaggio del percolato - armature e carpenterie
- Tav. E11 - Sistema di copertura: Planimetrie e sezioni
- Tav. E12 - Impianto regimazione acque superficiali e piezometri - Planimetrie e particolari
- Tav. E13 - Vasca di prima pioggia - Planimetria e sezioni
- Tav. E14 - Impianto di captazione del biogas - Planimetria
- Tav. E15 - Impianto di captazione del biogas: particolari
- Tav. E16 - Serbatoi di stoccaggio del percolato: Planimetria, sezioni, armature ed inquinamento
- Tav. E17 - Impianto di illuminazione - Planimetria e particolari
- Tav. E18 - Impianto irrigazione: Planimetria e particolari
- Tav. E19 - Impianto lavaggio automezzi: Planimetria e sezioni
- Tav. E20 - Sistemazione finale a verde - Planimetria e particolari
- All. P01 - Piano di gestione operativa
- All. P02 - Piano di gestione post-operativa
- All. P03 - Piano di monitoraggio e controllo
- All. P04 - Piano di ripristino ambientale
- All. P05 - Piano finanziario

La Società proponente Paguro srl con nota del 29/07/2016, acquisita al prot.n. 404195 del 01/08/2016, ha trasmesso la seguente documentazione integrativa:

- nota di refuso di impaginazione relativamente alla corretta scheda dei codici CER, redatta dal progettista;
- CD contenente files di georeferenziazione;
- Relazione geologica e geotecnica costituita da:
 - All. C08a - Relazione geologica;
 - All. C08a/1 - Relazione geologica - Stratigrafia dei sondaggi e correlazioni stratigrafiche;
 - All. C08a/2 - Relazione geologica - Cartografie tematiche;
 - All. C08a/3 - Relazione geologica - Prove di laboratorio;
 - All. C08a/4 - Relazione geologica - Prove di portata;
 - All. C08a/5 - Relazione geologica - Verifiche di stabilità;

Con nota del 29/07/2016, acquisita al prot.n. 404135 del 01/08/2016, il proponente ha trasmesso materiale aggiuntivo relativo a studi geologici e geotecnici composto dai seguenti elaborati:

- C08/a relazione geologica
- C08a/1 Relazione geologica. Annesso C08a/1- Stratigrafia dei sondaggi e correlazioni stratigrafiche
- C08a/2 Relazione geologica. Annesso C08a/2 – Cartografie tematiche
- C08a/3 Relazione geologica. Annesso C08a/3 – Prove di laboratorio
- C08a/4 Relazione geologica. Annesso C08a/4 – Prove di portata
- C08a/5 Relazione geologica. Annesso C08a/5 – Verifiche di stabilità
- C08a/6 Relazione geologica. Annesso C08a/6 – Atlante fotografico

Con protocollo di acquisizione n. 404560 del 01/08/2016 è pervenuta richiesta di accesso agli atti da parte di un Consigliere regionale;

E' pervenuta in data 04/08/2016 una nota di richiesta di accesso agli atti datata 28/07/2016 da parte di un altro Consigliere regionale, acquisita con prot.n. 415126 del 05/08/2016;

La Società proponente con nota del 09/08/2016, acquisita al prot.n. 422200 del 10/08/2016, ha trasmesso la ulteriore documentazione integrativa, che qui si elenca:

- Allegato D03 - Studio della dispersione delle emissioni odorigene;
- Allegato D04 - Valutazione previsionale di impatto acustico;

Con nota prot.n. 421639 del 09/08/2016, è stata convocata in data 03/11/2016 la conferenza di servizi prevista dall'art. 25, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, finalizzata all'acquisizione dei pareri delle autorità ambientali interessate ai sensi dell'art.26, comma 4 del citato decreto;

E' pervenuta tramite PEC una nota del Comune di Aprilia prot.n. 87331 del 01/09/2016, acquisita con prot.n. 453135 del 09/09/2016, con la quale la stessa Amministrazione comunale rappresenta una carenza nella documentazione di avvio del procedimento di V.I.A. e di richiesta di altre informazioni sul procedimento stesso;

E' pervenuta via PEC del 08/09/2016 nota prot.n. 66574 dell'ARPA Lazio data medesima, acquisita con prot.n. 457570 del 13/09/2016, inerente richiesta della documentazione riguardante il progetto in esame ai fini della propria istruttoria e di poter esprimere il proprio parere di competenza;

Con nota prot.n. 455673 del 12/09/2016 si è dato riscontro in merito alla nota comunale prot.n. 87331 del 01/09/2016 sopra citata, fornendo alcune delucidazioni sulla modalità e tempistica del procedimento V.I.A. e prendendo atto della conferma della partecipazione dell'Amministrazione comunale ai lavori della conferenza di servizi indetta in data 03/11/2016;

Con PEC del 12/09/2016 sono pervenute osservazioni a firma Sig. Andrea Ragusa ed altri, acquisite con prot.n. 458532 del 13/09/2016, con prot.n. 459345 del 14/09/2016 e con prot.n. 466187 del 19/09/2016;

E' pervenuta nota raccomandata dell'Osservatorio Comunale dei Rifiuti di Aprilia datata 12/09/2016 e pervenuta in data 15/09/2016, acquisita con prot.n. 468220 del 20/09/2016, con la quale lo stesso Osservatorio comunale chiede "l'annullamento del procedimento VIA per vizio procedurale di pubblicazione";

E' pervenuta con PEC del 12/09/2016 nota del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Latina, acquisita con prot.n. 457784 del 13/09/2016 inerente osservazioni al progetto;

E' pervenuta tramite PEC nota prot.n. 45413 del 12/09/2016 del Sindaco del Comune di Ardea, acquisita con prot.n. 458431 del 13/09/2016;

E' pervenuta nota del Settore IV 'Urbanistica ed Ambiente del Comune di Aprilia inerente osservazioni all'istanza di V.I.A., acquisita con prot.n. 458754 del 13/09/2016, con allegata petizione firmata da cittadini della Cogna;

Sono pervenute tramite PEC del 12/09/2016, acquisita con prot.n. 458561 del 13/09/2016, le osservazioni datate 27/08/2016 dell'Associazione ambientalista "Fare verde - Nucleo Aprilia";

E' pervenuta PEC del 13/09/2016 del Settore Ambiente del Comune di Aprilia inerente Invio osservazioni progetto Paguro srl - Registrazione di protocollo n. 0090537/2016, acquisita al prot.n. 460185 del 14/09/2016;

E' pervenuta tramite PEC nota del Sindaco del Comune di Aprilia prot.n. 93406 del 21/09/2016, acquisita con prot.n. 475734 del 23/09/2016, con la quale si rileva il mancato rispetto del "regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi" e che "non sono garantite idonee forme di informazione e partecipazione", pertanto, chiede l' "archiviazione della procedura";

E' pervenuta nota dell'11/10/2016 della Paguro srl, acquisita con prot.n. 509693 del 12/10/2016, inerente istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e, ove occorra, del D.Lgs. 195/2015 e del D.Lgs. 33/2013;

E' pervenuta nota prot.n. 53724 del 14/10/2016 del Comune di Ardea, acquisita con prot.n. 515612 del 14/10/2016, con cui l'Amministrazione comunale sollecita l'invio della documentazione inerente il progetto in esame e di poter essere ammessa a partecipare ai lavori della conferenza di servizi del 03/11/2016;

La Società proponente Paguro srl con nota del 17/10/2016, acquisita al prot.n. 519456 del 17/10/2016, ha inviato nuovamente richiesta di accesso agli atti ai sensi;

Con nota prot.n. 522584 del 18/10/2016 si è dato riscontro in merito alla nota del Comune di Ardea prot.n. 53724 del 14/10/2016, invitando l'Amministrazione a partecipare ai lavori della conferenza di servizi del 03/11/2016;

E' pervenuta richiesta datata 22/10/2016 di partecipazione ai lavori della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 9 della L. 241/90 e s.m.i. da parte dell'Associazione Consortile La Gogna, acquisita al prot.n. 536171 del 25/10/2016;

Con nota prot.n. 530994 del 24/10/2016, quest'Area regionale ha dato riscontro in merito alla richiesta di accesso agli atti della Società proponente di cui alla succitata nota del 17/10/2016, fornendo copia della documentazione richiesta;

E' pervenuta nota prot.n. 011/2016 del 24/10/2016, acquisita con prot.n. 534404 del 25/10/2016, della Società proponente inerente "Riconoscimento del diritto e illegittimo differimento del suo esercizio. Invito e diffida a consentire l'accesso informale immediato ai documenti/informazioni ambientali richieste";

E' pervenuta nota del Comune di Ardea, acquisita al prot.n. 536637 del 25/10/2016, con allegata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 01/08/2016 inerente "Mozione - opposizione al progetto di realizzazione della discarica in località La Ciocca – Aprilia"; tale trasmissione è stata ripetuta in data 03/11/2016, con protocollo di acquisizione n. 554044 del 07/11/2016;

Con prot.n. 536694 del 25/10/2016, quest'Area regionale ha inviato una nota di integrazione dei soggetti invitati alla Conferenza convocata per la data del 03/11/2016;

E' pervenuta richiesta datata 22/10/2016, acquisita al prot.n. 536171 del 25/10/2016, di partecipazione alla conferenza del 03/11/2016 da parte del Presidente dell'Associazione Consortile La Gogna Sig. Silvano De Paolis;

E' pervenuta con PEC del 26/10/2016, acquisita al prot.n. 539141 medesima data, richiesta di partecipazione alla conferenza del 03/11/2016 da parte della Dott.ssa Carmen Porcelli;

E' pervenuta tramite PEC nota prot.n. 012/2016 del 26/10/2016 da parte della Società proponente, acquisita con prot.n. 538679 e 538175 del 26/10/2016 come "Invito e diffida a non imporre adempimenti non dovuti e a svolgere il procedimento nelle forme di legge senza aggravamenti illegittimi";

Con nota prot.n. 545393 del 31/10/2016, quest'Area regionale ha dato riscontro alla nota prot.n. 012/2016 del 26/10/2016 inviata dalla Società proponente Paguro srl in merito all'iter procedimentale;

Con nota prot.n. 545384 del 31/10/2016 è stata effettuata una integrazione della convocazione della conferenza di servizi convocata in data 03/11/2016 prevista dall'art. 25, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, con l'invito di Dott.ssa Carmen Porcelli, Osservatorio dei Rifiuti "Città di Aprilia" – Dott.ssa Ornella Pistolesi, Associazione Consortile La Gogna, Comitato di Quartiere La Gogna;

In data 03/11/2017 si è svolta la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 25 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Sono pervenute le seguenti comunicazioni del proponente:

- prot.n. 014/2016 del 03/11/2016, acquisita con prot.n. 550362 del 03/11/2016, come riscontro alla nota di trasmissione regionale prot.n. 545393 del 31/10/2016 e in riferimento alla nota del proponente succitata prot.n. 012/2016 del 26/10/2016, relativamente alle modalità di esecuzione del procedimento V.I.A. per il progetto in esame;



- prot.n. 015/2016 del 07/11/2016, acquisita con prot.n. 556988 del 07/11/2016, inerente richiesta di accesso agli atti per acquisizione della documentazione allegata al verbale della conferenza di servizi del 03/11/2016, tra cui copia delle osservazioni dei vari Enti interessati e coinvolti nel procedimento;
- prot.n. 017/2016 del 07/11/2016, acquisita con prot.n. 556988 del 07/11/2016, inerente richiesta di accesso agli atti per informazioni relative al procedimento di VAS relativamente all'aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti;

E' pervenuta nota prot.n. 555741 del 07/11/2016 da parte del Servizio Geologico e Sismico regionale, Area Difesa del Suolo e Consorzi di irrigazione, della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, con la quale è rappresentata una carenza documentale ai fini dell'acquisizione del parere/nulla osta regionale di competenza;

E' pervenuta comunicazione del proponente prot.n. 018/2016 del 08/11/2016, acquisita con prot.n. 558707 e 559126 del 08/11/2016, a riscontro del verbale della succitata conferenza di servizi del 03/11/2016 ribadendo alcune criticità sulle modalità del procedimento di V.I.A.;

Con nota prot.n. 571079 del 15/11/2016 è stata effettuata la trasmissione del verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 03/11/2016, con pareri allegati degli Enti e apporti delle Associazioni ambientaliste coinvolti nei lavori conferenziali;

A riscontro alla sopraccitata nota regionale prot.n. 571079 del 15/11/2016, è pervenuta comunicazione della Società proponente prot.n. 022/2016, acquisita con prot.n. 584028 e con prot.n. 584361 del 22/11/2016;

A seguito della richiesta di accesso agli atti pervenuta tramite PEC del 24/11/2016 da parte del Sig. Andrea Ragusa ed altri, la scrivente Area regionale ha trasmesso nota prot.n. 591737 del 28/11/2016 in merito alla modalità di accesso alle informazioni ambientali;

Sono pervenute le seguenti comunicazioni del proponente:

- prot.n. 028/2016 del 09/12/2016, acquisita con prot.n. 615033 del 12/12/2016;
- prot.n. 029/2016 del 09/12/2016, acquisita con prot.n. 615026 del 12/12/2016;
- comunicazione pervenuta in data 09/12/2016, acquisita con prot.n. 619240 del 13/12/2016, come riscontro alla nota prot.n. 571079 del 15/11/2016 di trasmissione relativa alla verbale della Conferenza di Servizi, con particolare riferimento al parere di competenza dell'Autorità di Bacino relativamente al PAI;
- comunicazione prot.n. 030B del 15/12/2016, acquisita con prot.n. 626561 del 16/12/2016, come controdeduzioni di riscontro alle osservazioni del pubblico, delle Amministrazioni pubbliche e delle Associazioni ambientaliste intervenute nel procedimento di V.I.A.;

E' pervenuta nota dell'ARPA Lazio prot.n. 92809 del 12/12/2016, acquisita con prot.n. 622455 del 14/12/2016, con cui si ribadisce quanto già comunicato con prot.n. 80146 del 26/10/2016, ossia che l'ARPA Lazio è tenuta a esprimere il proprio parere di competenza sul piano di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti del MiBACT ha trasmesso la nota prot.n. 6542 del 19/12/2016, acquisita con prot.n. 635381 del

21/12/2016, in cui si evidenzia la necessità di un sopralluogo per visionare lo stato dei luoghi e l'eventuale presenza di resti antichi visibili, vista la valenza archeologica dell'area riscontrata;

E' pervenuta nota prot.n. 697 del 02/01/2017 da parte del Servizio Geologico e Sismico regionale, Area Difesa del Suolo e Consorzi di irrigazione, della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, con la quale è rappresentata la carenza della richiesta ufficiale ai fini dell'acquisizione del parere/nulla osta regionale di competenza;

E' pervenuta comunicazione da parte della Società proponente prot.n. 3/2017 del 23/01/2017, acquisita con prot.n. 31905 del 23/01/2017, come nota di "Diffida a proseguire e concludere il procedimento" sul procedimento VIA attivato per l'impianto in esame;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti del MiBACT ha inviato nota prot.n. 2001 del 16/02/2017, acquisita con prot.n. 87111 e n. 87119 del 20/02/2017, in cui esprime parere endoprocedimentale archeologico favorevole, in attesa dell'acquisizione del parere paesaggistico definitivo da parte della Direzione Generale del MiBACT;

Con nota prot.n. 127859 del 10/03/2017, l'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha trasmesso il parere di compatibilità paesaggistica fatti salvi gli aggiornamenti necessari all'adeguamento del progetto secondo le disposizioni impartite in sede di conferenza e nel rispetto di alcune prescrizioni;

Sono pervenute le seguenti comunicazioni del proponente:

- prot.n. 009/2017 del 13/03/2017, acquisita con prot.n. 130277 del 13/03/2017, con allegata la stessa "Diffida a proseguire e concludere il procedimento" soprarichiamata, relativa al procedimento;
- prot. 011/2017 del 22/03/2017 informativa procedimento Paguro srl – Riscontro, acquisita con prot.n. 147913 del 22/03/2017;

Con nota prot.n. 153698 del 24/03/2017 è stata effettuata la convocazione della seconda e conclusiva seduta di conferenza di Servizi prevista dall'art. 25, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per la data del 20/04/2017;

E' pervenuta richiesta di partecipazione alla conferenza del 20/04/2017 da parte del Sig. Silvano De Paolis, acquisita con prot.n. 193334 del 13/04/2017;

Sono pervenute le seguenti comunicazioni del proponente:

- prot.n. 012/2017 del 27/03/2017, acquisita con prot.n. 156738 del 27/03/2017, inerente "Diffida a provvedere in autotutela all'errata corrige" in relazione alla convocazione alla 2ª e conclusiva seduta della conferenza di servizi anche ai soggetti che hanno presentato osservazioni;
- prot.n. 013/2017 del 27/03/2017, acquisita con prot.n. 156760 e 156803 del 27/03/2017;
- prot.n. 016/2017 del 30/03/2017, acquisita con prot.n. 167516 del 31/03/2017;

E' pervenuta in data 28/03/2017, da parte di un Consigliere regionale, una nota di richiesta di partecipazione come uditor ai lavori conferenziali del 20/04/2017, nota acquisita al prot.n. 158352 del 28/03/2017;

E' pervenuta nota dell'ARPA Lazio prot.n. 25110 del 31/03/2017, acquisita con prot.n. 168678 del 31/03/2017, come riscontro alla convocazione della conferenza di servizi del 20/04/2017, per ribadire quanto già comunicato con precedenti note soprarichiamate, ossia che l'ARPA Lazio è tenuta a esprimere il proprio parere di competenza nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Con nota prot.n. 181121 del 06/04/2017 è stata inviata una comunicazione alla proponente a chiarimento delle modalità e tempistiche ai sensi della L.241/90 e s.m.i. nonché in previsione della convocazione della seconda e conclusiva seduta di conferenza di servizi ex art. 25, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 convocata per la data del 20/04/2017;

E' pervenuto prot.n. 18/2017 del 10/04/2017 della Società proponente, acquisita con prot.n.185550 del 10/04/2017, con la quale il proponente presenta un "Riscontro alla nota regionale prot.181121 del 06/04/2017" rappresentando alcune motivazioni sulle modalità del procedimento di V.I.A. e evidenziando carenze verificatesi in relazione alla tempistica di legge;

E' pervenuta richiesta di accesso alle informazioni ambientali da parte del Sig. Andrea Ragusa, acquisita col prot.n. 188231 del 11/04/2017;

E' pervenuta nota dell'AUSL Latina prot.n. 8201 del 14/04/2017, acquisita con prot.n. 196886 del 14/04/2017, come parere ai fini della convocazione della conferenza di servizi del 20/04/2017, per evidenziare alcune criticità territoriali dovute alla eccessiva vicinanza del nuovo impianto con il centro abitato "La Gogna", e per alcune criticità ambientali relative all'approvvigionamento idrico e fognante e all'ubicazione in zone di bonifica;

E' pervenuta comunicazione da parte del Comune di Ardea, acquisita al prot.n. 201036 del 19/04/2017, con cui si comunica l'impossibilità ad esprimere il parere di competenza in quanto non ha ricevuto la documentazione inerente il progetto in esame più volte richiesta al proponente;

A riscontro della succitata nota del Comune di Ardea, è pervenuta comunicazione della Società proponente prot.n. 23/2017 del 19/04/2017, acquisita con prot.n. 202643 del 20/04/2017, con la quale il proponente ritiene ingiustificata e tardiva la richiesta di trasmissione della documentazione richiesta dalla stessa Amministrazione comunale;

E' pervenuta nota prot.n. 17972 del 19/04/2017 del Settore Ecologia ed Ambiente della Provincia di Latina, acquisita al prot.n. 202645 del 20/04/2017, con la quale l'Amministrazione provinciale si esprime parere non favorevole all'impianto in esame evidenziando le criticità localizzative che individuano il sito non idoneo e rappresentando le prescrizioni utili ai fini del superamento delle stesse criticità;

Sono pervenute "Controdeduzioni all'approfondimento alle osservazioni della Soc. Paguro srl ricevute il 12/04/2016" da parte del Sig. Andrea Ragusa, protocollo di acquisizione n. 202940 del 20/04/2017;

In data 20/04/2017 si è svolta la seconda e conclusiva conferenza di servizi ai sensi dell'art. 25 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Nell'ambito dei lavori conferenziali del 20/04/2017, è stato acquisito il parere del Servizio Geologico e Sismico Regionale dell'Area Difesa del suolo e Consorzi di Irrigazione della Direzione Regionale Risorse idriche, Difesa del suolo e Rifiuti acquisita dall'Area V.I.A. all'interno del verbale della stessa seduta di conferenza e con protocollo di acquisizione n. 0302537 del 14/06/2017; il parere è preliminare ed evidenzia alcune criticità e prescrizioni che saranno successivamente valutate nell'ambito del parere definitivo che per ora non viene espresso dal Servizio stesso;

E' pervenuta comunicazione della Società proponente prot.n. 024/2017 del 21/04/2017, acquisita con prot.n. 206048 del 21/04/2017;

E' pervenuto documento cartografico da parte del Sig. De Paolis – Associazione Consortile La Cogna “Progetto esecutivo rete fognante urbana secondaria Cogna – Planimetri di inquadramento su carta tecnica regionale – scala 1/5000”, acquisito con prot.n. 209274 del 26/04/2017;

E' pervenuta richiesta di accesso alle informazioni ambientali del Sig. Andrea Ragusa, acquisita col prot.n. 225905 del 05/05/2017;

Con prot.n. 225950 del 05/05/2017 è stata effettuata la trasmissione del verbale della seduta del 20/04/2017 della conferenza di servizi ex art. 25 c. 3;

Con prot.n. 234701 del 09/05/2017 è stata inviata richiesta di parere all'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti;

Con prot.n. 252325 del 18/05/2017 è pervenuto il parere all'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti;

E' pervenuta comunicazione della Società proponente prot.n. 31/2017 del 25/05/2017, acquisita con prot.n. 268422 del 26/05/2017 inerente nota integrativa con allegati documenti di supporto per la valutazione del progetto;

E' pervenuta nota prot.n. 302537 del 14/06/2017 dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione;

E' pervenuta comunicazione della Società proponente prot.n. 32/2017 del 13/06/2017, acquisita con prot.n. 0301188 del 14/06/2017, con la quale il proponente invita e diffida l'Amministrazione regionale alla conclusione del procedimento di V.I.A.;

Con nota prot.n. 311347 del 19/06/2017 quest'Area V.I.A. ha inviato comunicazione ai sensi dell'art.10-bis L.241/1990 e s.m.i. alla Società proponente evidenziando i punti ostativi e le criticità emerse nell'iter istruttorio, stabilendo il termine di 10 giorni per le eventuali osservazioni del proponente;

E' pervenuta comunicazione della Società proponente prot.n. 33/2017 del 21/06/2017, acquisita con prot.n. 333959 del 03/07/2017, con la quale, in merito alla succitata nota regionale ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/1990, fa presente che alcuni pareri e documentazione non è stata correttamente trasmessa alla Società stessa, facendone contestuale richiesta;

Con nota prot.n. 0330854 del 28/06/2017 è stata effettuata la trasmissione dei pareri richiesti dal proponente nella succitata nota prot.n. 33/2017, rinviando ulteriormente di 10 giorni il riscontro da parte del proponente, come previsto dalla legge 241/9090 e s.m.i.;

E' pervenuta comunicazione della Società Paguro srl prot.n. 34/2017 del 07/07/2017, acquisita con prot.n. 349086 del 10/07/2017, con la quale il proponente esprime le proprie osservazioni ex art. 10-bis della L.241/90 riscontrando la nota regionale prot.n. 311347 del 19/06/2017 con oggetto "Comunicazione ai sensi dell'art.10-bis L.241/90 e s.m.i.";

E' pervenuta nota di richiesta di accesso agli atti da parte dell'Associazione ambientalista "Fare verde - nucleo di Anzio", datata 10/07/2017, pervenuta con PEC ed acquisita dalla Regione Lazio con prot.n. 351809 del 10/07/2017, in cui si rappresentano ulteriori osservazioni e criticità ambientali;

Sono pervenute le seguenti comunicazioni del proponente:

- prot.n. 035/2017 del 13/07/2017, acquisita con prot.n. 359882 del 13/07/2017, con la quale il proponente trasmette due note, una del Comune di Ardea e una dell'Area regionale Usi civici, Credito e Calamità Naturali in cui l'Area regionale, riscontrando la tardiva richiesta *ad opponendum* del Comune relativamente alla decisione di liquidazione degli usi civici approvato con Determinazione Dirigenziale n. G02199 del 24/02/2017, ha confermato quanto determinato motivando che l'opposizione dell'Amministrazione comunale non può trovare accoglimento in quanto pervenuta oltre i termini di legge;
- prot.n. 036/2017 del 17/07/2017, acquisita con prot.n. 367516 del 18/07/2017;
- prot.n. 037/2017 del 03/08/2017, acquisita con prot.n. 402556 del 03/08/2017;

Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente.

Descrizione del progetto - Quadro progettuale

Il progetto in esame riguarda la proposta di realizzazione e di esercizio di un impianto di discarica controllata di rifiuti non pericolosi localizzata nel Comune di Aprilia (LT) in località "La Ciocca".

Inquadramento territoriale

Il sito di progetto è localizzato nel Comune di Aprilia (LT) in località "La Ciocca", in sottozona "E - agricola" nonché "R2 - vincolo paesistico e ambientale" di P.R.G. vigente.

Il sito è ubicato su un lotto di terreno identificato al N.C.T. del Comune di Aprilia al foglio n. 115, particelle n.5, 6, 7, 8, 10, 12, 21, 1161, 1547 e 1568.

(Cfr.: Certificato di destinazione urbanistica)

L'accesso all'impianto avviene da via Savuto, strada comunale collegata a alla S.P. n. 12a e successivamente alla Via Nettunense (S.R.n.207) ed alla Via Pontina - S.R. n. 148.

(Cfr.: Sintesi non tecnica)

Dati di sintesi del progetto

Superficie del lotto in disponibilità Paguro srl: 151.000 m²

Superficie del lotto occupata dagli abbancamenti: 53.500 m²

Rifiuti che verranno gestiti nell'impianto (codici C.E.R.): non pericolosi 190501, 190503, 190599, 190801, 190802, 190805, 190901, 190902, 191212, 200128, 200130, 200132, 200141, 200201, 200202, 200203, 200204, 200306. (Cfr.: Allegato D02 - Sintesi non tecnica)

Capacità stimata massima: 1.263.500 m³

Opere di sbancamento/scavo: 586.000 m³

Opere di utilizzo: 586.000 m³

Durata della discarica: 5 anni

La superficie dell'area è costituita da un fondo pressoché pianeggiante, con leggero declivio verso il Fosso della Moletta, che delimita l'area a nord. L'intero lato ad ovest è invece percorso da una alta falesia artificiale, residuo dell'attività estrattiva precedente (ex cava di pozzolana), che si presenta ad andamento in parte rettilineo ed in parte con uno sperone verso il centro del pianoro sovrastante. (Cfr.: Sintesi non tecnica)

Stato ante operam

L'area in oggetto si presenta con una morfologia profondamente alterata da intense attività estrattive condotte nel secolo scorso. Si rileva la presenza di una superficie di fondo ad andamento pressoché pianeggiante, con leggero declivio verso il Fosso della Moletta che si trova nelle vicinanze. (Cfr.: Allegato D02 - Sintesi non tecnica)

Il sito in questione è localizzato all'altezza del km 41+200 della Via Pontina, dalla quale si accede all'area destinata alla ubicazione dell'impianto percorrendo la Via Nettunense (Sr 207) e successivamente la S.P12a. Il definitivo accesso all'impianto avviene attraverso la strada comunale denominata Via Savuto.

L'ubicazione di un impianto rispetto alla rete stradale è un fattore estremamente importante ai fini della raggiungibilità dello stesso da parte dei mezzi di conferimento dei rifiuti da trattare. Nel caso in esame la posizione dell'area d'impianto risulta piuttosto vantaggiosa, poiché essa si trova a soli 9 km dalla Via Pontina, ed è accessibile da essa attraverso le due strade menzionate le quali risultano di dimensioni adeguate e ben percorribili dagli automezzi che dovranno raggiungere l'impianto. (Cfr.: Allegato D02 - Sintesi non tecnica). La viabilità di accesso esistente è di 180 m. mentre la viabilità da adeguare è pari a m. 600. (Cfr: Scheda di sintesi)

Nuclei abitativi sono presenti ad una distanza di 200 m, quantificati dal proponente come n.50 edifici di cui n.40 adibiti ad abitazioni. (Cfr: Scheda di sintesi)

In aggiunta, in questo caso il territorio considerato si presenta come area depressa per via degli scavi eseguiti ed è caratterizzato sul lato Ovest da una scarpata pressoché verticale dell'altezza media di 30 metri circa residuo delle attività di coltivazione della cava; il ripristino morfologico e funzionale di tale area può quindi essere considerato come l'obiettivo finale delle attività proposte. (Cfr.: Allegato D02 - Sintesi non tecnica)

Stato post operam

Il progetto in questione riguarda la realizzazione di un impianto di discarica controllata di rifiuti non pericolosi elencati come sopra nei dati di sintesi, per una capacità ricettiva complessiva di 1.250.000 m³ circa; l'impianto sarà dotato di tutti i presidi ambientali previsti dalla normativa vigente, i lotti di abbancamento saranno realizzati impiegando le migliori tecniche attualmente disponibili.

Presso l'impianto in progetto saranno conferiti materiali residuali da trattamento meccanicobiologico e residuali da raccolta differenziata. (Cfr.: Allegato D02 - Sintesi non tecnica)

La realizzazione della discarica prevede dal punto di vista costruttivo:



- *Barriera geologica: stratificazione secondo D.lgs.n.36/2003 con aggiunta di geomembrana con argille organiche;*
- *impianto raccolta percolato: impianto di drenaggio su fondo bacino con rilancio a stazione di stoccaggio in silos con vasca di emergenza ed avvio allo smaltimento;*
- *copertura superficiale finale: stratificazione secondo D.lgs.n.36/2003 con inserimento di geomembrana strutturata bentonitica;*
- *impianto captazione biogas: impianto di captazione a pozzi e con linee di adduzione presso torcia di combustione. (Cfr: Scheda di sintesi)*

Come interventi di ricomposizione a verde sono previste piantumazioni, con idrosemina, nella misura di alberi n.60 (in fase I), di arbusti n.10.000, superficie a prato m² 70.000 sui complessivi 151.000 m² dell'area di proprietà.

Sono previsti come monitoraggio e sistemi di controllo un numero complessivo di punti di controllo della qualità delle acque sotterranee pari a n.5; il controllo sulle acque sotterranee avviene mediante impianto di piezometri dedicato; invece i sistemi di controllo dei cedimenti di ammasso dei rifiuti avviene con rilievi topografici successivi su picchetti di riferimento.

L'area di stoccaggio del percolato è pari a m² 504, in vasca con serbatoio.

L'impianto di recupero/smaltimento biogas è costituito da n. 24 pozzi (con raggio di influenza di 30 m). (Cfr: Scheda di sintesi)

Nell'area a servizi verranno realizzati tutti gli impianti necessari al funzionamento della discarica: impianto di pesa, uffici, area ricezione materiali; alloggi, rimesse, serbatoi di stoccaggio percolato, impianto combustione biogas, cisterna riserva idrica irrigazione, impianto di illuminazione e locali macchine impianti. Il solo impianto di regimazione delle acque superficiali si troverà presso i corpi recettori finali, ossia nella parte nord del sito.

(Cfr.: Allegato C06 - Relazione tecnica generale)

Opere di progetto

Nell'ambito del progetto sono state analizzate principalmente le seguenti questioni:

- *Profilatura dell'area destinata ad ospitare il bacino (che si presenta parzialmente già realizzato);*
- *Sistema viario interno;*
- *Sistemazione delle aree accessorie;*
- *Preparazione bacino – barriere impermeabili: lo scavo del bacino verrà realizzato con l'intervento di mezzi meccanici e la successiva posa dei presidi di impermeabilizzazione a protezione delle matrici ambientali. Verranno quindi realizzati i seguenti impianti:*
 - *barriere multistrato impermeabili sul fondo e sulle sponde;*
 - *impianto di drenaggio e gestione del percolato;*
 - *sistema multistrato di copertura superficiale;*
 - *impianto di regimazione acque superficiali;*
 - *impianto di captazione del biogas;*
- *Sistema di copertura superficiale;*
- *Regimazione delle acque di ruscellamento superficiali (impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento per gli scarichi di tipo meteorico dell'impianto di smaltimento controllato di rifiuti speciali non pericolosi);*
- *Organizzazione delle attività di conferimento: la procedura di accesso all'impianto prevede i seguenti passaggi:*
 - *ispezione visiva preliminare ed eventuale prelievo di campioni del materiale;*
 - *verifica della documentazione accompagnatoria;*
 - *eventuale analisi del materiale;*



- operazione di pesatura in ingresso;
- conferimento nel bacino;
- operazione di pesatura in uscita;
- operazione di lavaggio gomme;
- sottoscrizione dei documenti accompagnatori;
- uscita;

- Trattamento e smaltimento del percolato;
- Sistema di captazione del biogas;
- Procedure di abbancamento dei rifiuti in discarica;
- Impianto d'illuminazione (notturna);
- Impianto d'irrigazione;
- Impianto antincendio;
- Configurazione finale del sito – Ripristino.

(Cfr.: Allegato D02 - Sintesi non tecnica)

Stoccaggio e smaltimento del percolato

Le strutture di stoccaggio previste sono costituite da una batteria di silos in vetroresina a collocazione orizzontale (n.8 silos) che possano garantire una capacità di accumulo per un periodo di tempo non inferiore ai quattro giorni sui valori di picco. I silos verranno posizionati al disopra di una platea in calcestruzzo cementizio armato dello spessore di 50 cm, dotata di bordi perimetrali in calcestruzzo, la vasca così costituita verrà realizzata con base al di sotto del piano di campagna con una profondità, misurata dal piano di appoggio dei silos, di 1,00m di altezza.

(Cfr.: Allegato D01 - SIA - Studio di impatto ambientale)

Aree esterne

L'area pavimentata ed impermeabilizzata per il transito, la sosta e la manovra degli automezzi ricopre un'ampiezza di circa 4.000 m², l'area di stoccaggio percolato di circa 2.000 m² e l'area officina e rimesse di circa 1.000 m², le aree sono poste a quota 45 m. slm. Le piste carrabili in terra battuta coprono una superficie complessiva di circa 10.000 m². Lo sviluppo della viabilità si svolge sostanzialmente in piano, tranne che per la rampa di accesso al bacino la quale presenta una pendenza media del 10%, notevole ma comunque agevolmente superabile dagli automezzi che dovranno transitarvi.

(Cfr.: Allegato C06 - Relazione tecnica generale)

Gestione delle acque reflue

Le caratteristiche progettuali dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e di dilavamento per gli scarichi di tipo meteorico nell'impianto in esame sono:

- realizzazione della rete di captazione delle acque incidenti sulla copertura del bacino, con la posa in opera delle relative condotte;
- realizzazione di caditoie e di pozzetti di derivazione;
- realizzazione di vasca, posta nel piazzale antistante gli uffici, per la realizzazione dell'invaso di accumulo (acque da trattare);
- realizzazione di un impianto di trattamento delle prime acque di pioggia (operante sulla portata affluente mediante accumulo laminazione con disoleatore) con in testa stadio di grigliatura e sedimentazione;
- realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di dilavamento operante sulla portata affluente.

*Un ulteriore intervento, (...) direttamente connesso con l'insieme degli interventi di regimazione delle acque di ruscellamento, riguarda la realizzazione del canale perimetrale della discarica.
(Cfr.: Allegato D01 - SIA - Studio di impatto ambientale)*

Emissioni in atmosfera

Si rileva anche che le circolazioni si dispongono secondo quadranti favorevoli nei confronti dei nuclei abitati posti ad Est-Sud Est dell'impianto.

Nel caso in oggetto l'area d'impianto si trova all'interno del comune di Aprilia; tuttavia la località nella quale si intende installare l'impianto, essendo isolata dal centro urbano di importante dimensioni, possiede caratteristiche atmosferiche tali da poter essere assimilata all'area metropolitana del comprensorio Aprilia-Pomezia. Essendo l'instabilità indice del rimescolamento atmosferico, ai fini dell'installazione di un impianto di trattamento dei rifiuti, il dato rilevato si può ritenere positivo. (Cfr.: Allegato D02 - Sintesi non tecnica)

E' previsto un impianto di captazione del biogas costituito dalla ... realizzazione di una sottostazione di raccordo, la quale sarà collegata mediante collettore PEAD $\varnothing 250$ all'impianto di aspirazione e combustione del biogas, la cui tubazione correrà interrata alla profondità di 0,80m dall'esterno del piede di discarica fino alla torcia (...). (Cfr.: Allegato D01 - SIA - Studio di impatto ambientale)

Il controllo della qualità dell'aria verrà effettuato avvalendosi di un impianto mobile di rilevamento. Verranno inoltre monitorate le Emissioni convogliate, che sono originate dai motori per la produzione di energia elettrica e dalle torce di combustione del biogas prodotto in esubero rispetto alle capacità di utilizzo dei gruppi elettrogeni. Per le emissioni prodotte dalla prevista torcia di combustione dell'esubero del biogas, rispetto alle potenzialità di recupero degli eventuali elettrogeneratori, saranno effettuati, almeno annualmente, i campionamenti e le analisi delle concentrazioni e dei flussi di massa. (Cfr.: Allegato D01 - SIA - Studio di impatto ambientale)

Si rileva che nella documentazione, in particolare nell'Allegato "D01 - SIA - Studio di impatto ambientale", più volte è menzionato il Comune di Pomezia come Comune limitrofo all'area dell'impianto in esame, anziché essere menzionato il Comune di Ardea che effettivamente è il Comune territorialmente confinante e contiguo al Comune di Aprilia: questo per evidenziare che non è stato pertinente prendere in esame i dati di riferimento per l'inquadramento ambientale del Comune di Pomezia anziché di Ardea (ad esempio, per i dati nel §8.6 dell'acqua, nel §8.7.5.2 dati SIRA della qualità dell'aria).

* * *

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA DI V.I.A. SOTTO IL PROFILO DEL QUADRO PROGRAMMATICO E DELLE CRITICITÀ ESISTENTI SUL SITO RELATIVE ALLA BONIFICA DEI SITI INQUINATI

Piano di gestione dei Rifiuti

Nel rispondere a quanto evidenziato dal proponente in sede di osservazioni ex art. 10-bis della L.241/90 al punto I dei motivi ostativi e alle premesse, in relazione alle previsioni del Piano Regionale dei Rifiuti di cui alla Delibera di Consiglio 18 gennaio 2012, n.14, così come modificato dalla D.C.R. n. 8 del 24/07/2013, occorre premettere che lo stesso, per gli impianti di discarica come quello in esame compresi nella Sezione I "Rifiuti urbani", consente esclusivamente l'ampliamento dei siti già individuati nel Piano in attesa del suo aggiornamento.

L'individuazione di eventuali nuovi siti - ricompresi nella suddetta Sezione - che si dovessero rendere necessari a seguito del riconoscimento di mutati fabbisogni comportano pertanto variazione al citato strumento, il quale fornisce comunque degli elementi di indirizzo in tal senso, a valere come fattori escludenti, di attenzione progettuale e preferenziali ai quali attenersi in sede di nuova individuazione.

Quest'ultima è rimandata alle Amministrazioni provinciali, le quali forniscono le indicazioni programmatiche necessarie ai Comuni al fine di individuare aree idonee nei rispettivi territori. Trattandosi di una variazione ad un Piano esistente, tali nuove individuazioni sono soggette alla preventiva Valutazione Ambientale Strategica ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

In relazione a tale aspetto, la Direzione regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica con la Determinazione n.G15558 del 21/12/2016, esprimendosi per quanto di competenza nell'ambito della procedura di assoggettabilità a V.A.S. della "Determinazione del fabbisogno" del Piano Regionale dei Rifiuti - D.G.R. n. 199 del 22/04/2016, ha ribadito quanto sopra affermando in modo esplicito che risulta possibile *"... l'utilizzo dell'impiantistica di trattamento già esistente e l'ampliamento della capacità delle discariche in esercizio limitatamente ad un orizzonte temporale breve che garantisca la sufficienza regionale fino all'approvazione di nuovi siti. Pertanto, la concreta individuazione di nuove infrastrutture sarà il risultato delle attività di verifica e di coordinamento a livello Regionale, Provinciale e locale svolte dalle regioni competenti in sede di aggiornamento degli strumenti di pianificazione esistenti e sarà soggetta alle ulteriori, puntuali, valutazioni ambientali di cui alla parte II del D.lgs.n. 152/2006 cui sarà sottoposto non il fabbisogno oggetto del presente documento ma l'aggiornamento del piano che avrà propria autonoma procedura di Valutazione"*.

Per quanto attiene le competenze della Provincia di Latina, queste sono riconducibili alle disposizioni dell'art. 196 al comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, che nel definire le competenze delle Regioni prevede *"la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199. . ."*. In tal senso, il Consiglio Provinciale di Latina, con Deliberazione n. 12 del 10/05/2016, ha approvato lo "Schema per la proposta di aggiornamento del Piano Provinciale dei Rifiuti ai sensi della D.G.R. n.14 del 10/01/2014, il quale contempla l'Allegato 2 "Analisi preliminare delle aree non interessate da fattori escludenti/condizionanti definiti dal Piano Regionale Rifiuti (DCR 14/2012 e ss.mm.ii.) ai fini dell'individuazione di aree idonee alla realizzazione di impianti di smaltimento finale".

Dall'esame della suddetta Analisi l'area in questione ricade in una porzione di territorio compresa tra quelle dove sussistono "Fattori di attenzione progettuale" ai fini dell'individuazione di nuovi siti. Le porzioni di territorio comprese in questa fattispecie sono pertanto esterne alle "Aree non interessate da fattori escludenti/condizionanti", ma non è esclusa la possibilità di poter prendere in esame eventuali siti al loro interno, previo specifiche valutazioni in relazione all'eventuale presenza di fattori escludenti, di attenzione progettuale e preferenziali.

Tali fattori, in ragione di quanto suddetto, non sono direttamente applicabili per singoli interventi, ma costituiscono lo strumento per le Amministrazioni Comunali al fine di poter fornire l'indicazione di eventuali siti nel proprio territorio, che a sua volta dovranno essere recepiti dalle Amministrazioni provinciali, e quindi nella proposta di aggiornamento al Piano Regionale dei Rifiuti, al fine di effettuare la Valutazione Ambientale Strategica e solo all'approvazione del citato aggiornamento avranno coerenza i nuovi siti con esso individuati.

La non coerenza dell'intervento con il Piano suddetto, è stata evidenziata da subito in occasione della prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 3/11/2016, nella quale l'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, evidenziava *"... che nel Piano dei Rifiuti l'impianto proposto non è previsto. Evidenzia che l'aggiornamento del piano dei rifiuti regionale è attualmente in corso: pertanto non dovrà essere sospeso fino alla definizione dell'aggiornamento."*

Come è possibile rilevare la dichiarazione riportata del suddetto verbale contiene un errore materiale, che sembra controvertere il senso della dichiarazione stessa. Dato atto che il sito in argomento effettivamente non è previsto nel Piano Regionale dei Rifiuti, l'unico senso logico attribuibile alla suddetta dichiarazione è appunto la condizione di dover sospendere il procedimento in attesa del necessario aggiornamento, all'interno del quale poter valutare anche l'eventuale inclusione del sito in questione. Il suddetto errore ha però generato un fraintendimento tra i soggetti coinvolti nel procedimento, emerso solo in occasione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 20/04/2017, convocata a seguito di formale diffida del proponente di riattivare il procedimento e portarlo a conclusione.

La posizione dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti di cui sopra è stata successivamente confermata con nota prot. n.252325 del 18/05/2017, con la quale ha espresso parere contrario per quanto riguarda la realizzazione dell'intervento. In tale parere vengono richiamati vari elementi escludenti e di attenzione progettuali previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti al fine dell'individuazione di nuovi siti, sia in relazione alla vicinanza ad abitazioni e centri abitati, sia all'esistenza di vincoli paesaggistici. Rispetto a questi si rimanda agli approfondimenti contenuti nella successiva trattazione.

A seguito della suddetta diffida, reiterata dal proponente anche in data 14/06/2017, si è provveduto come richiesto a portare a conclusione le valutazioni di competenza, sulla base dello stato attuale del procedimento, non consentendo peraltro ulteriori approfondimenti che la sospensione del procedimento avrebbe invece reso possibile

Fermo restando quanto sopra esposto in relazione alla non conformità al Piano Regionale dei Rifiuti e alla necessità di sottoporre a preventiva V.A.S. l'aggiornamento dello stesso per l'individuazione di eventuali nuovi siti al suo interno, nel rispondere a quanto evidenziato dal proponente in sede di osservazioni ex art. 10-bis della L.241/90, oltre che al fine di una completa trattazione, si ritiene necessario effettuare nel seguito della presente delle valutazioni in relazione agli elementi escludenti, di attenzione progettuale e preferenziali previsti dal suddetto Piano.

Come già evidenziato ad oggi la proposta progettuale in discussione non risulta conforme al vigente Piano Regionale dei Rifiuti, in quanto l'individuazione di ulteriori siti dovrebbe essere inclusa tra i nuovi interventi previsti all'interno del Piano Regionale, il quale deve essere preventivamente sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica. Attualmente il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti non prevede nuove localizzazioni.

La proposta, inoltre, non ha "coerenza interna" con i fattori escludenti del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti per quanto attiene alla presenza di centri abitati, in quanto il sito proposto, che include la discarica e le opere connesse, dista dal centro abitato denominato La Gogna circa 150 m. Il centro abitato risulta compreso tra le porzioni di territorio di P.R.G. vigente assimilabili alle Zone B di cui al D.M. 1444/1968 (Variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi con D.G.R. n. 622 del 17/01/2013) ed include anche una zona classificata come "Cp - Aree di riqualificazione per

il reperimento dei servizi pubblici”, ovvero area destinata a standard urbanistici pubblici di cui all’art. 3 del D.M.1444/68 (aree per l’istruzione, per attrezzature di interesse comune, per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, per parcheggi), come verrà approfondito nel seguito.

Inoltre il sito non risulta ricadere nelle aree idonee all’insediamento della tipologia di impianto proposta come risulta dallo Schema di Piano Provinciale dei Rifiuti di cui alla D.C.P n.12 del 10/05/2016.

PTPR

Per quanto attiene gli aspetti paesaggisti, si evidenzia che l’area interessata dal progetto in esame ricade all’interno dell’Ambito territoriale n.10 “Latina” del P.T.P., vigente e nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), adottato con D.G.R. n. 556 del 25/07/2007 e D.G.R. n. 1025 del 21/12/2007, con proroga dell’approvazione di cui alla L.R. n.3 del 26/02/2014. Quest’ultimo, nella Tavola B “Beni Paesaggistici” riporta i seguenti vincoli per l’area in esame:

- una parte marginale dell’area d’intervento risulta compresa in un bene di cui all’art. 142, comma 1, lett c) del D.Lgs. 42/2004 “Protezione dei corsi delle acque pubbliche”, ovvero la fascia di rispetto del Fosso della Moletta (codice c059_0318) di cui al R.D.17/2/1910, pubblicato in G.U. n. 146 del 22/06/1910 (art. 35 delle NTA del PTPR ed art. 7 della L.R.24/98 e s.m.i.), nonché iscritto nell’elenco delle acque pubbliche al n. 496 (di cui al R.D. n.1775 del 11/12/1933) (nello specifico, ricadono parzialmente all’interno della fascia di rispetto le part.ile n.5 e 6. Cfr.: Certificato di destinazione urbanistica);
- una parte dell’area risulta compresa in un bene di cui all’art. 142, comma 1, lett g) del D.Lgs. 42/2004 “Protezione delle aree boscate”, vincolo boschivo (art. 38 delle NTA del PTPR ed art.10 della L.R. 24/98 e s.m.i.);

Inoltre, l’area in argomento al momento del deposito dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale risultava quasi completamente interessata da un bene di cui all’art. 142, comma 1, lett h) del D.Lgs. 42/2004 “Usi Civici”, normato dall’art. 39 delle NTA del PTPR ed art.11 della L.R.24/98 e s.m.i. (come dichiarato nel Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Aprilia che riferisce del rilievo nell’istruttoria Demaniale dello stesso Comune), che comportava anche l’applicazione dei livelli di Tutela del citato P.T.P. e dei paesaggi del P.T.P.R. adottato;

In merito a quest’ultimo bene, il proponente, con nota prot.n. 365887 del 25 maggio 2017 di integrazione ed ulteriori osservazioni al procedimento, ha trasmesso la Determinazione regionale n. G02199 del 24/02/2017 emessa ai sensi del Regio Decreto n. 332 del 26/02/1928, con la quale la Direzione regionale Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca - Area Usi Civici e Calamità naturali, si è espressa favorevolmente in relazione all’alienazione degli Usi Civici sui terreni censiti all’Agenzia delle Entrate, catasto terreni del Comune di Aprilia al foglio 115, part. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 21, 1161, 1547 e 1568.

L’avvenuta liquidazione dei suddetti gravami comporta l’estinzione dell’uso civico ed il conseguente vincolo paesistico, così come previsto dall’art.11, comma 1, lett. d) della L.R. 24/1998, pertanto non trovano più applicazione le classificazioni per zona ai fini della Tutela ove previste dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa, così come espressamente previsto dalla citata norma.

In relazione all’area boscata individuata nella Tavola B del P.T.P.R. sopramenzionata, si evidenzia che, sempre con la nota prot.n. 365887 del 25 maggio 2017 di integrazione ed ulteriori osservazioni al procedimento, il proponente ha trasmesso un’apposita dichiarazione emessa dal

Comune di Aprilia ai sensi dell'art. 10, comma 5 della L.R. 24/1998 finalizzata alla corretta perimetrazione del suddetto bene, dalla quale si evince che la vegetazione ivi presente non possiede i requisiti necessari per essere qualificata bosco ai sensi del citato disposto normativo.

In relazione ai suddetti beni paesaggistici, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per province di Frosinone, Latina e Rieti, nell'esprimersi favorevolmente in merito agli aspetti archeologici derivanti dal parzialmente interessamento da vincolo di "aree archeologiche da P.R.G. - strade romane probabili" la particella n. 1547 del Foglio n. 115, evidenziando comunque che tale parere attiene all'aspetto archeologico ed ha natura endoprocedimentale, ha rimandato l'espressione del parere ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004 alla consueta procedura.

La stessa posizione è stata assunta dalla Direzione regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità – Area urbanistica, copianificazione e programmazione negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con nota prot.n. 127859 del 10/03/2017, con la quale, esprimendosi per gli aspetti urbanistici e paesaggisti di competenza, ha inoltre stralciato gli interventi ricadenti all'interno della fascia di rispetto del fosso della Moletta, ovvero l'ultimo bene paesaggistico ancora compreso nell'area di intervento alla luce di quanto sopra esposto.

Tenuto conto che gli interventi previsti nella suddetta fascia di rispetto sono limitati a sistemazioni del terreno intorno all'invaso della discarica, pertanto l'ottemperamento a tale prescrizione comporterebbe l'esclusione anche di tale bene paesaggistico e di conseguenza il superamento dei fattori escludenti derivanti dalla presenza di beni paesaggistici in sede di individuazione di nuovi siti di discarica all'interno della suddetta procedura di aggiornamento del Piano e della relativa VAS e preso ulteriormente atto della disponibilità del proponente in tal senso, come deducibile da quanto evidenziato dallo stesso in sede di osservazioni ex art. 10-bis della L.241/90 al punto 6 dei motivi ostativi, la problematica in questione risulta superabile e di conseguenza non costituisce più motivo di dissenso.

Non conformità con la L.R. 38/1999

La proposta risulta non essere in conformità con la L.R. 38/1999 ove l'art. 54 della stessa vieta nelle zone agricole, tra l'altro, "ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 ...". Rispetto a quanto rilevato dal proponente in sede di osservazioni ex art. 10-bis della L. 241/90 al punto 7 dei motivi ostativi si rappresenta che le citate sentenze (Cfr.: TAR Salerno n. 1500/2013 e Consiglio di Stato n. 3818/2012, oltre a C.g.e. n. 28/07/2016, TAR Liguria n. 597 del 14/12/2016) rilevino proprio oltre l'incompatibilità delle destinazioni agricole con gli insediamenti residenziali, e per contro la compatibilità alla "installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale", purché "si rivelino per ovvi motivi incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna". Tale affermazione conferma quanto già rappresentato dall'Area V.I.A. relativamente al fatto che l'impianto della discarica in esame risulta in contrasto e incompatibile con la presenza di zone abitate, vista la presenza oggettiva e sanata del "centro abitato n.4" denominato Nucleo abitativo "Cogna" incluso nel "Sistema n.8 - Crati-Cogna" (definito ed approvato dalla Variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 17/01/2013), a discapito della proposta progettuale dell'impianto della nuova discarica.

Inoltre, alcuno apporto è desumibile in tal senso nel parere della competente Area della Direzione regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità sopra richiamato, in quanto nello stesso evidenzia che

“... sono fatte salve le competenze di questa Direzione regionale in relazione alla variante urbanistica dell'intervento, che verrà successivamente esaminata, in base alla procedura autorizzativa che si vorrà intraprendere”. Risultano quindi assenti le specifiche valutazioni in relazione all'eventuale compatibilità dell'intervento in questione con il contesto agricolo posto a ridosso di quello insediativo, in quanto la suddetta struttura si è riservata di effettuare tali valutazioni in un momento successivo, aspetto che invece presenta importanti criticità, come verrà esposto in seguito nel rispondere a quanto evidenziato dal proponente in sede di osservazioni ex art. 10-bis della L. 241/90 ai punti 2-3-4 dei motivi ostativi.

In ultimo si evidenzia che le disposizioni di variante urbanistica contenute nell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, richiamate nelle osservazioni ex art. 10-bis della L.241/90 al punto 7 dei motivi ostativi, afferiscono ad aspetti meramente procedurali e non di merito.

Piano di risanamento della qualità dell'aria

Nel vigente Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio, secondo la D.G.R. n. 536 del 15/09/2016 “Aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.Lgs. 155/2010””, la nuova classificazione assegnata al Comune di Aprilia è la “Classe 2”, ed è dovuta in quanto uno o più indicatori di legge di tale inquinante risultano superiori al valore limite per almeno 3 dei 5 anni precedenti: nel caso di dettaglio, il Comune di Aprilia ricade nella “classe complessiva 2”, dovuto all'attribuzione alla “classe 2” per PM e NO₂, ed all'attribuzione alla “classe 4” per C₆H₆.

Di tale aggiornamento della classificazione territoriale del Piano di risanamento regionale, il proponente non ha tenuto conto nella valutazione ambientale complessiva, predisposta e depositata agli atti della presente pratica.

PRG

Il Piano Regolatore Generale di Aprilia è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1497 del 10/10/1973; la successiva Variante è entrata in vigore con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2392 del 12/05/1980; successiva Variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 17/01/2013.

Di tale aggiornamento della pianificazione comunale in variante speciale urbanistica non ha tenuto conto il proponente nella sua valutazione ambientale complessiva e nel SIA, predisposti e depositati agli atti del presente procedimento.

Il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Aprilia con nota prot.n. 43435 del 11/05/2016, attesta che il terreno sito nel Comune di Aprilia distinto in N.C.T. al Foglio n. 115, particelle n. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 21, 1161, 1547 e 1568, risulta avere interamente destinazione urbanistica “E - agricola” nonché “R2 - vincolo paesistico e ambientale” di cui agli artt. 23, 25, 32 delle N.T.A. del P.R.G. vigente. Inoltre, la particella n. 1547 del Foglio n. 115 è parzialmente interessata da vincolo di “aree archeologiche da P.R.G. - strade romane probabili” (vincoli specifici dell'idoneità territoriale di cui alla succitata D.G.R. n. 622 del 17/01/2013); l'area è parzialmente interessata dal “R3 - vincolo di non edificazione” per rispetto stradale di cui all'art. 33 delle N.T.A. del P.R.G..

Le particelle n. 21, 1161 e 1547 del Foglio n. 115, alla data del 12/02/2015, risultano parzialmente all'interno del perimetro del “Centro abitato n.4”, come dalla “ridefinizione comunale del perimetro

centro abitato ai sensi dell'art.41 della L.1150/42 ed dell'art.17 della L.765/67". (Cfr.: Certificato di destinazione urbanistica)

Prossimità da centri abitati

Per quanto attiene alla prossimità dei centri abitati, facendo riferimento a quanto riportato dal proponente in sede di osservazioni ex art. 10-bis della L. 241/90 al punti 2, 3 e 4 dei motivi ostativi, si ravvisano invece le maggiori criticità, così come evidenziato peraltro nei rispettivi pareri contrari espressi in sede di Conferenza dei Servizi, di cui alle premesse, dal Comune di Aprilia e dalla Provincia di Latina, espressamente richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 196 al comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, oltre che dell'ASL competente,

In particolare, il sito proposto dista dal più vicino centro abitato circa 150 metri per quanto attiene l'area di impianto e circa 200 m per quanto riguarda l'invaso di scarica. Tale centro abitato risulta compreso tra le Zone B di P.R.G. vigente, in quanto delimitato a seguito dell'approvazione della Variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi con Deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 17/01/2013 ai sensi della L.R. 28/1980.

Tale centro abitato, essendo definito quale zona B di cui al DM 1444/1968, ovvero di completamento dell'urbanizzato, supera la mera individuazione del centro abitato data dal codice della strada in quanto prevede norme che disciplinano parametri quali la densità edilizia, la potenzialità insediativa umana, gli standards a questa necessari previsti dal sopra citato decreto.

Pertanto, visto che il Piano regionale dei rifiuti prevede che il centro abitato individuato dal Codice della strada sia da considerare un "fattore di attenzione progettuale", la presenza di un centro abitato definito come zona B implica, ai fini valutativi, la considerazione dello stesso quale "fattore escludente".

Inoltre, le particelle n. 21, 1161 e 1547 del Foglio n. 115 comprese nell'area di intervento, alla data del 12/02/2015 risultano ricadere parzialmente all'interno del perimetro del "Centro abitato n. 4", come dalla "ridefinizione comunale del perimetro centro abitato ai sensi dell'art. 41 della L.1150/42 ed dell'art. 17 della L. 765/67" (Cfr.: Certificato di destinazione urbanistica).

All'interno del centro abitato come sopra definito ricade anche la previsione urbanistica denominata "C_p - Aree di riqualificazione per il reperimento dei servizi pubblici", ovvero un'area destinata a standard urbanistici pubblici di cui all'art. 3 del D.M. 1444/68. L'eventuale realizzazione della scarica in questione andrebbe quindi a precludere le possibilità realizzative di strutture pubbliche indirizzate all'istruzione, quali asili nido, scuole materne, oppure attrezzature di interesse comune assistenziali e sanitarie (classificate sensibili da Piano rifiuti e quindi fattori escludenti).

In relazione alla presenza di abitazioni in prossimità dell'area di intervento, nella documentazione trasmessa con nota prot.n. 365887 del 25 maggio 2017 di integrazione ed ulteriori osservazioni al procedimento, il proponente ha posto l'attenzione sulla normativa adottata dalla Regione Veneto, in relazione alla dotazione di distanze minime per la localizzazione delle discariche nel proprio territorio basate sul principio di precauzione. Inoltre ha evidenziato che nel territorio della Regione Lazio esistono già vari siti di scarica i cui invasi sono posti a distanze prossime o inferiori ai 200 m da abitazioni e/o centri abitati.

Per quanto riguarda il secondo punto va evidenziato che tali siti, oltre ad essere già compresi nel vigente Piano regionale dei Rifiuti, hanno avuto inizio in periodi storici precedenti alla vigente legislazione e/o sono stati autorizzati tramite dispositivi emessi in forza di poteri speciali per far fronte ad emergenze ambientali.

Per quanto attiene la normativa della Regione Veneto, con particolare alla Tabella compresa nell'Allegato A della D.C.R. n. 30 del 29/04/2015, al Punto 1.3.7.2 "Distanza minima delle abitazioni ed edifici pubblici", il proponente evidenzia che per le discariche di rifiuti non pericolosi non putrescibili, alle quali viene ricondotta quella in esame, è prevista una distanza precauzionale di 150 m.

Pur non disconoscendo l'apporto positivo che tali parametri possano avere nella trattazione in argomento, tenendo comunque presente che la sede deputata per ogni valutazione in tal senso è il suddetto procedimento di aggiornamento del Piano dei Rifiuti, deve ritenersi che l'avvicinamento ad un centro abitato debba comunque rappresentare l'estrema soluzione in carenza di alternative, peraltro a distanza notevolmente inferiore ai parametri di attenzione progettuale vigenti nel Lazio. A tale proposito, fermo restando le competenze in tal senso degli Enti richiamati dall'art. 196 al comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, non si trova riscontro nella documentazione progettuale di uno studio che tenga conto delle "Aree non interessate da fattori escludenti/condizionanti" di cui alla D.C.P. di Latina n. 12 del 10/05/2016, ovvero le porzioni di territorio dove la Provincia di Latina ha riscontrato minori condizioni ostative ai fini dell'individuazione di nuovi siti da proporre nell'ambito dell'aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti. Dall'esame della documentazione progettuale si rileva peraltro che, la quantità prevalente del materiale da conferire nella discarica in questione proverrebbe dall'impianto TBM della Rida Ambiente, situato a circa 12km dall'area in esame, in una vasta porzione di territorio compresa nelle suddette "Aree non interessate da fattori escludenti/condizionanti".

Per quanto attiene l'affermazione ". . . che la presenza della discarica, se autorizzata, andrebbe a incrementare sensibilmente gli standard urbanistici dell'area, in quanto è pacifico che gli stessi non si possano ritenere assolti dalla sola presenza (. . .) degli standard di cui all'art. 3 del d.m. 1444/1968" riportato dal proponente in sede di osservazioni ex art. 10-bis della L. 241/90 al punto 2 dei motivi ostativi, si rende necessario evidenziare che la dotazione degli standard urbanistici non è limitata alla mera fornitura di servizi di pubblico interesse e alla verifica della presenza di aree sufficienti in termini di superfici minime, ma la loro esatta individuazione dev'essere anche efficace, effettivamente utile al contesto urbano e fruibile per la collettività. Fermo restando le competenze che la Direzione regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità si è riservata di esercitare in sede di variante urbanistica, dovendo riscontrare quanto affermato dal richiedente in sede di osservazioni ex art. 10-bis della L. 241/90, si ritiene necessario evidenziare che i suddetti centri abitati sono posti al margine dei confini comunali di Aprilia e l'area in questione risulta prossima agli stessi, pertanto, non solo la suddetta discarica non andrebbe a costituire per questi uno spazio di standard urbanistico utile e fruibile, ma nel caso in cui si dovesse rendere necessario insediare ulteriori servizi pubblici o un'espansione di tali centri abitati, andrebbero compromessi terreni agricoli più distanti dagli stessi, come facilmente rilevabile dalla cartografia di progetto presente agli atti.

In ultimo, per quanto attiene gli aspetti "preferenziali generali" eventualmente imputabili all'area d'intervento in ragione della "presenza di aree degradate da bonificare, discariche o cave", con specifico riferimento al Punto 16.3.30 del Piano Regionale dei Rifiuti, per quanto attiene la passata attività estrattiva si rileva che la modifica dello stato dei luoghi comportato dalla stessa è in gran parte già rinaturalizzato. Inoltre l'area non presenta un vero e proprio invaso da colmare, ma uno sbancamento a mezzacosta, che peraltro si prevede di ampliare con un notevole movimento di terra (pari a 586.000 m³) al fine di localizzare la discarica in questione.

Bonifica siti inquinati

Per quanto attiene gli aspetti “preferenziali generali” derivanti dall’inclusione nell’area di intervento di un sito elencato all’interno del Piano regionale di bonifica dei siti inquinati, per l’avvenuta discarica abusiva di rifiuti da parte di un soggetto terzo, dagli elementi emersi nell’ambito dell’istruttoria di V.I.A. e della conferenza di servizi ex art. 25 c. T.U.A. allo stato attuale l’ipotesi realizzativa della discarica in progetto, non risulterebbe ammissibile anche in relazione alla presenza di una pregressa discarica abusiva, con un’area interessata di vaste proporzioni e con presenza anche di rifiuti pericolosi. Facendo riferimento a quanto riportato dal proponente in sede di osservazioni ex art. 10-bis della L. 241/90 al punto 5 dei motivi ostativi si rende necessario effettuare alcuni fondamentali rilievi.

In primo luogo va evidenziato che, sulla base della documentazione nella disponibilità della scrivente, la suddetta area interessa circa la metà dell’invaso di discarica riportato nel progetto proposto. Al fine di mettere in sicurezza e caratterizzare l’area in questione, con Determinazione regionale n. A2176 del 26/06/2008 la stessa era stata compresa tra quelle finanziabili in ragione di quanto previsto dall’Accordo di Programma Quadro “Bonifica dei Siti Inquinati e gestione dei Rifiuti” – Il Accordo Integrativo. Tale finanziamento non fu però concesso in ragione delle difficoltà che incontrò il Comune d’Aprilia per accedere alle aree interessate, ivi compresa quella in questione.

Dalla lettura della suddetta Determinazione si evince, tra le altre cose, che già all’epoca la progettazione definitiva degli interventi doveva essere adeguata alla determinazioni adottate nelle apposite Conferenze dei Servizi, da convocare ai sensi del titolo V del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 17 della L.R. 27/1998, come modificata dalla L.R. 23/2006. Tale procedura, come specificata all’art. 242 del Titolo V – Parte IV del D.Lgs. 152/2006 non risulta però mai essere stata attivata.

Pur prendendo atto positivamente della volontà di attivarsi del richiedente al fine di intervenire come proprietario non responsabile dell’eventuale contaminazione, si rammenta che la procedura suddetta costituisce un obbligo di legge al fine di poter intervenire in aree potenzialmente contaminate. Pertanto, seppure il proponente sia disponibile ad agire come proprietario non responsabile dell’eventuale contaminazione, questo non lo solleva dall’espletamento delle necessarie verifiche preventive, al pari di qualsiasi soggetto attuatore, tenuto conto che lo stesso, come riportato nella documentazione trasmessa con nota prot.n. 365887 del 25 maggio 2017 di integrazione ed ulteriori osservazioni al procedimento, rileva che “... sia la tipologia dei rifiuti illegalmente smaltiti e l’estensione dell’area di discarica abusiva non sono mai state oggetto di caratterizzazione”.

Inoltre, solo agli esiti delle suddette verifiche ed in particolare ai potenziali accertati superamenti dei parametri soglia delle CSC, definizione del Modello concettuale definitivo e Analisi di rischio sito specifica, si potrà valutare se sussiste in primo luogo la necessità di intervento così come delineato dalle procedure di legge, e solo a valle di quest’ultimo potrà valutarsi l’eventuale istanza di realizzazione di una discarica come quella proposta a così breve distanza da un centro abitato, fermo restando gli obblighi derivanti dal procedimento di aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti più volte menzionati.

Tutto ciò a garantire, anche secondo il principio di precauzione e prevenzione ambientale, che l’eventuale realizzazione della discarica in questione non possa anche potenzialmente aggravare la situazione ricorrente nelle aree di cui trattasi. Altresì, il rispetto delle procedure previste in materia di bonifica dei siti inquinati, consentiranno di valutare la mole di azioni da effettuarsi in situ

al fine di accertare l'estensione del potenziale inquinamento riscontrato, il potenziale grado di compromissione delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee coinvolte e la successiva puntuale eliminazione delle sorgenti primarie e secondarie di contaminazione.

In ultimo, per quanto concerne la proposta menzionata nella documentazione trasmessa alla scrivente in ordine alla disponibilità del proponente a presentare appositi Accordi di programma, si ricorda che in materia di bonifica di siti inquinati l'art. 246, comma I del D.Lgs. 152/2006 prevede esplicitamente che *"I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo."* Risulta palese, quindi, che prima di addivenire alla valutazione di possibili Accordi di Programma occorre giungere alla potenziale fase procedurale dell'Analisi di Rischio sito specifica soprarichiamata, che prevede quella serie di passaggi tecnico-amministrativi relativi alle indagini ambientali i cui risultati dimostrino il superamento di parametri soglia di legge (a valle della caratterizzazione).

* * *

ESITO ISTRUTTORIO

L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui l'Ing. Paolo Caira, in qualità di professionista incaricato per la redazione dello Studio di Impatto ambientale inerente il progetto redatto a firma dello stesso Ing. Caira, ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 38, 47, e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura.

Effettuata l'istruttoria di V.I.A., sulla base dell'esame della documentazione progettuale e ambientale si sono rilevate le principali caratteristiche progettuali e le caratterizzazioni delle componenti ambientali trattate nel S.I.A..

Sono pervenute nell'ambito del procedimento di V.I.A., note ed osservazioni da parte del Comune di Ardea, del Comune di Aprilia, di Associazioni Ambientaliste, Associazioni e Comitati di cittadini, Aziende e soggetti privati, che hanno evidenziato la presenza di molteplici criticità nell'area interessata dall'intervento.

Pareri e note acquisiti in relazione all'art. 26 comma 4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e note pervenute:

- parere contrario all'intervento in esame espresso da parte del Comune di Aprilia, prot.n. 107253 del 02/11/2016 e ribadito con prot.n. 38503 del 19/04/2017;
- prot.n. 2001 del 16/02/2017 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti del MiBACT parere endoprocedimentale archeologico favorevole, in attesa dell'acquisizione del parere paesaggistico definitivo da parte della Direzione Generale del MiBACT;
- prot.n. 127859 del 10/03/2017, l'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ha trasmesso il parere di compatibilità paesaggistica fatti salvi gli aggiornamenti necessari all'adeguamento del progetto secondo le disposizioni impartite in sede di conferenza e nel rispetto di alcune prescrizioni;



- prot.n. 25110 del 31/03/2017 ARPA Lazio, ribadisce quanto già comunicato con precedenti note, ossia che l'ARPA Lazio è tenuta a esprimere il proprio parere di competenza nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- prot.n. 8201 del 14/04/2017 AUSL Latina, per evidenza alcune criticità territoriali dovute alla eccessiva vicinanza del nuovo impianto con il centro abitato "La Gogna", e per alcune criticità ambientali relative all'approvvigionamento idrico e fognante e all'ubicazione in zone di bonifica;
- parere non favorevole prot.n. 17972 del 19.4.2017 espresso da parte della Provincia di Latina, con indicazione delle condizioni per il superamento del dissenso.
- parere contrario prot.n. 252325 del 18/05/2017 dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti;
- nota prot.n. 302537 del 14/06/2017 dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione;

Con prot.n. 0311347 del 19/06/2017 è stata inviata al proponente una comunicazione ex art.10-bis della L. 241/1990 nell'ambito della quale sono stati evidenziati gli aspetti di criticità rilevati nel corso dell'istruttoria;

In risposta alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, con prot.n. 034/2017 del 07/07/2017, acquisita con prot.n. 0349086 del 10/07/2017, la Società Paguro srl ha prodotto delle osservazioni ai sensi della normativa richiamata, le quali esaminate nei loro contenuti non risultano apportare elementi significativi ai fini del superamento dei motivi ostativi come evidenziato nella presente trattazione, ad eccezione del "punto 6 dei motivi ostativi" superabile prescrivendo lo stralcio dell'intervento nella porzione d'area ricadente all'interno della fascia di rispetto dei 150 m dal vicino corso d'acqua pubblico;

Conclusioni

Effettuata l'istruttoria di V.I.A., esaminate le osservazioni pervenute dei cittadini e delle amministrazioni locali, viste le osservazioni del proponente alla comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/1990, si effettuano le seguenti considerazioni conclusive:

- la nuova proposta progettuale non risulta conforme con il vigente Piano Regionale dei Rifiuti in quanto l'individuazione di nuovi siti deve essere inclusa tra i nuovi interventi previsti all'interno del Piano Regionale, che dovrà essere preventivamente sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica;
- sussiste fattore di attenzione progettuale ed escludente, sempre nel Piano, per la presenza a distanza non idonea, circa 150 m, di edificato urbano coincidente con il quartiere denominato "La Gogna", definita "zona B" di completamento di cui al D.M. 1444/1968, come individuata ed approvato dalla vigente Variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi con D.G.R. n. 622 del 17/01/2013;
- alcune particelle interessate dall'impianto in esame risultano incluse parzialmente all'interno del perimetro del "Centro abitato n.4", come dalla "ridefinizione comunale del perimetro centro abitato ai sensi dell'art.41 della L.1150/42 ed dell'art.17 della L.765/67";
- sussiste fattore escludente di cui al Piano regionale vigente per la presenza di una zona classificata come "Cp - Aree di riqualificazione per il reperimento dei servizi pubblici", ovvero area destinata a standard urbanistici pubblici di cui all'art. 3 del D.M. 1444/68, ai fini del reperimento di "edifici sensibili quali scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi" prossimi all'area d'intervento, in tal caso l'area in esame risulta a una distanza dalla zona a servizi di m 150;



- la nuova discarica prevista risulta estranea per destinazione d'uso, tipologia e dimensioni al contesto in cui si colloca e pregiudica i caratteri qualitativi dell'area, in conseguenza di una attività altamente compromissiva degli aspetti ambientali;
- nello Schema di Piano Provinciale dei Rifiuti di cui alla D.C.P n. 12 del 10/05/2016 il sito non risulta ricadere nelle aree idonee all'insediamento della tipologia di impianto proposta;
- allo stato attuale l'ipotesi realizzativa della discarica in progetto non risulta ammissibile in relazione alle fasi da porre in essere, ed attualmente mancanti, previste dalla Parte IV Titolo V del D.Lgs. 152/2006 (Accordo di programma, Analisi di rischio sito specifica, Piano di caratterizzazione del sito) per quanto concerne alla potenziale contaminazione dei luoghi interessati nell'ambito del procedimento relativo alle bonifiche dei siti inquinati;
- non conformità con la L.R. 38/1999 che all'art. 54 vieta nelle zone agricole, tra l'altro, "ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 ...";
- Il Comune di Aprilia ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'intervento;
- l'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti ha espresso parere contrario evidenziando criticità in relazione ai fattori escludenti presenti sul sito, che lo stesso è sottoposto a procedura di bonifica, ex titolo V, D.Lgs. 152/2006 e che nella vigente pianificazione relativa ai rifiuti urbani da D.C.R. 14/2012 non viene individuato il sito in argomento;
- sono pervenute numerose osservazioni, di Associazioni e Comitati, nonché del confinante Comune di Ardea, che hanno evidenziato numerosi elementi di carattere ostativo alla realizzazione del progetto proposto;
- le osservazioni presentate dal proponente non hanno evidenziato elementi che consentono di superare i motivi ostativi comunicati;

Considerato che le osservazioni formulate dal proponente alla comunicazione inviata dalla scrivente ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/1990 non superano le criticità in essa rilevate;

Riscontrato che le informazioni contenute negli elaborati fanno riferimento a quanto previsto dall'Allegato VII, alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Valutate le interrelazioni tra il progetto proposto ed i fattori ambientali coinvolti ed in relazione alle situazioni ambientali e territoriali descritte in riferimento all'Allegato VII, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Per quanto sopra rappresentato

si ritiene che debba essere espressa pronuncia di compatibilità ambientale negativa per le motivazioni sopra considerate.

La presente istruttoria tecnica è redatta in conformità della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente documento è costituito da n. 26 pagine inclusa la copertina.